

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-757 QPC del 25 gennaio 2019, *Société Ambulances-taxis du Thoré*, in tema di copertura delle spese di trasporto sanitario da parte della previdenza sociale**

28/01/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il primo comma dell'art. L. 322-5 del Codice della previdenza sociale.

Le disposizioni contestate disciplinavano la presa in carico dei costi del trasporto sanitario da parte degli enti di previdenza sociale. Nello specifico, stabilivano che il sistema di previdenza sociale prendeva in carico i costi del trasporto sanitario solo nel caso in cui fosse utilizzato il tipo di trasporto meno costoso, compatibile con lo stato di salute del beneficiario. Risultava da tali disposizioni, per come interpretate dalla *Cour de cassation*¹, che le prestazioni di trasporto sanitario da seduti, effettuato da una impresa che disponesse di una flotta composta da veicoli sanitari leggeri e da taxi, erano presi in carico nel limite della tariffa convenzionata applicabile al tipo di trasporto meno oneroso, anche nel caso in cui tale impresa dimostrasse che, al momento della presa in carico del beneficiario, nessun altro veicolo corrispondente a quello meno costoso fosse disponibile.

La società ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che le disposizioni contestate, nel prevedere che la copertura, da parte della previdenza sociale, delle prestazioni di trasporto sanitario realizzato mediante taxi, effettuate da una impresa che avesse una flotta mista composta di veicoli sanitari leggeri e di taxi, fosse limitata alla tariffa convenzionata applicabile ai veicoli sanitari leggeri (qualora la tariffa convenzionata applicabile ai taxi fosse superiore), creavano una disparità di trattamento ingiustificata a scapito di tali imprese e che tale differenza si ripercuoteva sui beneficiari di tali prestazioni. La ricorrente sottolineava, infatti, che, qualora tali prestazioni fossero state effettuate da imprese che disponessero solo di taxi, tali servizi sarebbero stati coperti solo nei limiti della tariffa convenzionata applicabile ai veicoli sanitari leggeri. Inoltre, il sovrapprezzo, per l'assicurato, legato alla limitazione della presa in carico del trasporto sanitario, si riteneva che violasse il diritto alla salute nonché la libertà di impresa, giacché avrebbe creato una distorsione della concorrenza tra le imprese aventi una flotta mista e quelle aventi soltanto taxi.

Dopo aver riconosciuto che tali disposizioni creavano una disparità di trattamento tra le imprese che avevano una flotta composta solo di veicoli sanitari leggeri o di taxi e quelle che avevano una flotta mista, il *Conseil constitutionnel*, ha stabilito, sulla base dei lavori preparatori della legge, che,

¹ *Cour de cassation, deuxième chambre civile*, decisione n. 16-11606 del 19 gennaio 2017.

adottando le disposizioni contestate, il legislatore aveva inteso controllare i costi, per la previdenza sociale, legati alla copertura del trasporto sanitario². Il *Conseil constitutionnel* ha però considerato che la disparità di trattamento introdotta dalle disposizioni contestate non fosse giustificata dall'obiettivo di interesse generale perseguito dal legislatore. Ha quindi concluso nel senso della violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, donde l'incostituzionalità delle disposizioni contestate.

Infine, il *Conseil* ha precisato che, pur avendo un effetto immediato, la declaratoria di incostituzionalità potrà essere invocata solo nei giudizi introdotti a partire dalla data di pubblicazione della decisione, e nelle quali siano applicabili le disposizioni contestate come modificate dalla legge n. 2007-1786 del 19 dicembre 2007.

Céline Torrisi

² Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018757qpc/2018757qpc.pdf.